



*Comune di Villa di Serio*

*Provincia di Bergamo*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del / /2023.



# *Comune di Villa di Serio*

*Provincia di Bergamo*

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di singole persone operanti per il Comune di Villa di Serio.

Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.

## **Articolo 2 – Volontario e attività di Volontariato**

1. Il Volontario è una persona fisica che, per libera scelta, in modo consapevole e informato, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività di Volontariato Civico è espressione del contributo concreto volto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

## **Articolo 3 – Prestazione e ambiti di intervento**

1. La prestazione del Volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche e/o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del Volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

4. L'Amministrazione può convenzionarsi con altri Enti Pubblici o del Privato Sociale affinché gli stessi possano avvalersi delle attività di Volontari iscritti nel Registro.



## *Comune di Villa di Serio*

*Provincia di Bergamo*

### **Articolo 4 – Modalità di svolgimento della attività**

1. Durante l'espletamento delle attività i Volontari devono tenere un comportamento corretto verso i cittadini. I Volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite. I Volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

2. I Volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati nell'esecuzione delle attività da Personale Comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

3. È fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:

- accertare che i Volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i Volontari rispettino i diritti e la dignità degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici.

4. All'inizio della collaborazione, il Responsabile Comunale predispone di comune accordo con il Volontario il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il Volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

Il Responsabile Comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del Volontario qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- siano accertate violazioni di regolamenti o di ordini della Pubblica Autorità.

5. I Volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi Volontari.

### **Articolo 5 – Obblighi dei Volontari**



# *Comune di Villa di Serio*

*Provincia di Bergamo*

1. I Volontari sono tenuti a:
  - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
  - operare nell'ambito dei programmi impostati dell'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
  - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
  - operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
  - garantire il prosieguo delle attività per i successivi 10 giorni dalla richiesta di cancellazione dall'Albo, fino all'effettiva cancellazione ai sensi del successivo art. 7.4;
  - partecipare ai percorsi di formazione che vengono eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

## **Articolo 6 – Uso delle attrezzature**

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio.
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale, è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura di carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso. È compito del Volontario il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso puntuali adempimenti di legge.
3. È consentito l'utilizzo di mezzi e/o strumenti in possesso delle persone beneficiarie dell'intervento, previo accordo formale stipulato fra il Comune e il beneficiario che regoli le modalità di utilizzo e stabilisca le responsabilità e che preveda, fra l'altro, che danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative restino a carico del beneficiario dell'intervento, fatto salvo il caso di dolo.
4. Il Volontario è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati e ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.



## *Comune di Villa di Serio*

*Provincia di Bergamo*

5. Il Comune di Villa di Serio, laddove necessario, deve fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

### **Articolo 7 – Registro dei Volontari**

1. È istituito il Registro dei Volontari.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che abbiano presentato la domanda di iscrizione e per i quali abbia avuto esito positivo l'istruttoria di cui al successivo art. 8.

3. Il Volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro, con effetto a decorrere dai 10 giorni successivi, e la rinuncia a svolgere la propria attività.

4. Il Responsabile Comunale dispone la cancellazione dal registro del volontario quando:

- sono venuti a mancare i requisiti previsti;
- siano accertati inadempienze gravi o ripetute durante l'espletamento dell'attività compresi l'incapacità da parte del volontario di integrarsi con l'organizzazione e/o con il personale della stessa.

5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria, è pubblico e pubblicato sul sito internet istituzionale per la libera consultazione.

### **Articolo 8 – Avviso pubblico**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare quale Volontario col Comune di Villa di Serio, l'Amministrazione comunale pubblica sul sito dell'ente un Avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro. Il bando è aperto e non ha scadenza.

2. Nell'Avviso l'Amministrazione esplicita le Aree di intervento e i servizi comunali presso i quali i volontari possono essere impiegati.

3. Nella domanda l'aspirante volontario precisa le aree di intervento e i servizi di interesse.

4. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate, entro trenta giorni dalla presentazione, dal Responsabile Comunale del settore competente per Comune di



## *Comune di Villa di Serio*

*Provincia di Bergamo*

Villa di Serio (BG) la materia per la quale il volontario si è proposto. L'esame della domanda può essere integrato da un colloquio. All'esito positivo, il Responsabile trasmette il fascicolo all'Ufficio segreteria per l'iscrizione al Registro dei Volontari Civici e per i conseguenti adempimenti assicurativi. Ai fini della verifica di idoneità alla prestazione si rimanda all'applicazione del D. Lgs. n 81/2008, sulla base di quanto previsto dal DVR comunale. In caso di esito negativo, il Responsabile comunica il diniego al richiedente.

### **Articolo 9 – Requisiti minimi**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale Volontario, con questo Ente deve:

- a) essere maggiorenne;
- b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- c) essere caratterialmente e fisicamente idoneo alle attività e al servizio da svolgere.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

### **Articolo 10 – Copertura assicurativa**

1. In conformità al disposto dell'art. 18, c. 1, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, Codice del terzo settore, il volontario deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, con oneri a carico dell'Amministrazione.

2. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di Volontariato, l'assicurazione deve essere estesa agli infortuni del conducente.

### **Articolo 11 – Rimborsi spese**

1. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. È vietata l'erogazione ai Volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.



## *Comune di Villa di Serio*

*Provincia di Bergamo*

3. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
  
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, in conformità al disposto dell'art. 18, c. 1, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, Codice del terzo settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.